



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 –

WWW.COMUNE.ACQUALAGNA.PS.IT

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE PER L'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 è stato istituito un Fondo Nazionale da ripartire su base regionale, per la concessione ai conduttori di immobili di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
 - con il D.M. LL.PP. 7.06.1999 sono stati determinati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi di cui al citato art. 11 della Legge n. 431/98, nonché gli adempimenti rispettivamente a carico delle Regioni e dei Comuni;
 - con deliberazioni n. 291/2000, n. 1655/2001 e n. 1063/2002 la Regione Marche ha dettato procedure ed indirizzi per il funzionamento del Fondo Nazionale in argomento;
 - con deliberazione n. 783/2006 la Regione Marche ha apportato modifiche per l'anno 2006 in applicazione dell'art. 12 della L.R. 36/2005 che prevede il riferimento ai criteri del D.Lgs. 109/98 per la valutazione della capacità economica familiare, negli interventi di sostegno alle locazioni;
 - con nota del 23/09/2008 la Regione ha posto un quesito al Ministero in merito all'applicazione dell'art. 11 comma 13 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (...disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.) chiedendo in particolare l'individuazione della "categoria immigrati" e il significato della definizione di "medesima regione";
 - con Legge 199/2008 art. 1 - comma 1-bis "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/10/2008 n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali" è stato aggiunto al comma 8 dell'art. 11 della L. 431/98 il periodo "I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate per l'anno di emissione del bando dalla legge finanziaria";
 - con deliberazione n. 1288 del 03/08/2009 e s.m. e i. la Regione ha approvato le disposizioni relative al funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione;
 - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2010 (legge finanziaria 2011);
- VISTA la DGR del 20 aprile 2015 n. 305 con la quale la Regione Marche anticipa, per l'anno 2015, l'emissione dei bandi alla data del 30.05.2015;
- in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 25 del 16.04.2015;

EMANA IL SEGUENTE BANDO:

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori di immobili che sostengano un canone eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito familiare.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti:

- OGGETTIVI

a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà privata o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi E.R.P.;

b) canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, non superiore ad € **700,00 (settecento/00 euro)**;

c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- SOGGETTIVI

d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se è munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 ed in corso di validità ed è iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente in modo continuativo al fine della maturazione del requisito richiesto (10 anni di residenza nel territorio nazionale o alternativamente 5 anni di residenza nel territorio della Regione Marche);

e) residenza anagrafica nel Comune di Acqualagna e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

f) mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale del 22 luglio 1997 n. 44 e successive modificazioni;

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/2005 i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso dei contributi sono così determinati:

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia A	Non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.818,93)	Non inferiore al 30 %
Contributo max	½ Assegno Sociale	
	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia B	Non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (€ 11.637,86)	Non inferiore al 40 %
Contributo max	¼ Assegno Sociale	

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000:

Il valore ISEE è diminuito del 20 % in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per nuclei familiari in situazione di "morosità incolpevole" derivante dalla modifica della situazione occupazionale (applicazione di ammortizzatori sociali, licenziamento causato da crisi aziendale), previo accertamento dell'appartenenza alla casistica dei nuclei colpiti dalla crisi economica, è prevista una riserva di precedenza a prescindere dalla posizione in graduatoria, con innalzamento del contributo fino ad un massimo del 25% in quanto casi di "particolare debolezza sociale";

Per nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 66 %, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 %, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso L'Ufficio Segreteria del Comune di Acqualagna.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Art. 5 - VERIFICHE

Le domande saranno verificate d'ufficio circa le composizioni dei nuclei familiari dichiarati e verrà controllata la regolare registrazione del contratto e la presenza delle ricevute attestanti l'effettivo pagamento del canone mensile di locazione.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e invia gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione connessi con l'evento sismico del 1997 (art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni) per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2015).

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto / già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 7 - GRADUATORIE E PUNTEGGI

Il Comune procede a formulare una graduatoria stilata seguendo il criterio decrescente dell'incidenza del canone annuo di locazione sul valore dell'ISEE.

In tali graduatorie è prevista una riserva di precedenza, a prescindere dalla posizione, per i soggetti in situazione di "morosità incolpevole".

Art. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO ASSEGNATO

Il fondo assegnato verrà ripartito tra le due graduatorie in ragione dell'ammontare dei contributi concedibili per le domande di ciascuna graduatoria. Nel caso particolare in cui il fondo assegnato risulti insufficiente a soddisfare interamente tutte le richieste, si procederà a ridurre proporzionalmente l'importo del sussidio.

ART. 10 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Acqualagna entro e non oltre il giorno **26 giugno 2015** pena l'esclusione dal Bando stesso. In caso di presentazione della domanda tramite raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione.

ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo integrativo sarà erogato, agli aventi diritto, nell'ambito delle risorse del Fondo assegnato ed effettivamente disponibili.

Acqualagna, lì 18 maggio 2015

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Dott. Luciano Magnanelli)

Informativa art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (privacy)

Titolare	Comune di Acqualagna, P.zza Mattei, 9 – 61041 Acqualagna
Responsabile del trattamento	Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Luciano Magnanelli
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati, anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio Segreteria.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge 431/98; art. 68 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni).
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Servizio Segreteria del Comune di Acqualagna. Verranno comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno / mandato relativo al contributo di cui trattasi.
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti	L'interessato può, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato.

Comune di Acqualagna Piazza Mattei n. 9- 61041 ACQUALAGNA (PU)